

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE

PROVINCIA COSENZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI - IMU

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	5
Articolo 9 - Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata	5
Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda	5
Articolo 12 – Importi dovuti	6
Articolo 13 – Diniego della definizione.....	7
Articolo 14 – Sospensione del processo	7
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	7
Articolo 15 - Oggetto del Regolamento	7
Articolo 16 – Oggetto della definizione agevolata	7
Articolo 17 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	8
Articolo 18– Entrata in vigore.....	8

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento – parte I

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono i debiti tributari relativi all'imposta IMU-TASI, risultanti da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, che possono essere estinti, versando le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notificazione degli atti.

2. Per i debiti tributari è esclusa dalla definizione agevolata la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D.

3. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.

3. Per gli accertamenti esecutivi relativi alle sole sanzioni ed interessi relativi al periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 possono essere estinti versando le spese notificazione degli atti.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il Comune su istanza del debitore da presentarsi entro il **31.10.2026** comunica, nei successivi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* entro il **31.10.2026**.

2. Ricevuta, l'istanza, L'ufficio IMU procede alla verifica della posizione debitoria del richiedente. All'esito dell'istruttoria comunica al debitore, **all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza**, l'accoglimento dell'istanza ovvero l'eventuale diniego, totale

o parziale e notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

3. Il contribuente può presentare una o più domande.
4. L'istanza può essere presentata anche da soggetto delegato.
5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro **28.02.2027**.
6. Se l'importo dovuto è superiore a 200,00 euro è ammesso il pagamento rateale. La prima o unica rata deve essere versata entro il **28.02.2027**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima.
7. È consentito un numero massimo di 24 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 100,00.
8. Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali siano già state emesse e trasmesse al concessionario pubblico - Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) le liste dei ruoli per la riscossione coattiva, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 70 a 82, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente nazionale della riscossione.
9. Sono altresì esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione, prevista dall'articolo 2, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 3. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti

dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 9 - Oggetto del Regolamento – Parte II

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ivi inclusi i ricorsi notificati fino al giorno antecedente alla data di approvazione del regolamento.

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, relativamente a quanto attiene alla materia dell'imposta IMU- TASI, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore fino al giorno antecedente alla data di approvazione del regolamento.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro il **31/10/2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente può presentare una o più domande.

3. L'istanza può essere presentata anche da soggetto delegato.

4. Ricevuta l'istanza, L'ufficio IMU procede alla verifica della posizione debitoria del richiedente. All'esito dell'istruttoria comunica al debitore, **all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza**, l'accoglimento dell'istanza ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale e notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro **28.02.2027**.

6. Se l'importo dovuto è superiore a 200,00 euro è ammesso il pagamento rateale. La prima o unica rata deve essere versata entro il **28.02.2027**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima.

7. È consentito un numero massimo di 24 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 100,00.

8. Qualora, ai sensi del presente articolo, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

10. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 12 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 10, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data antecedente alla data di approvazione del regolamento. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 10 comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 13 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 11, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 14 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 3. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 15 - Oggetto del Regolamento – Parte III

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- degli omessi e/o infedeli adempimenti dichiarativi e/o di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi alle entrate tributarie in materia IMU.

Articolo 16 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo IMU dovuto per le annualità dal 2022 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni dal 2000 al 2025;

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del presente regolamento, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 17.

Articolo 17 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 16, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31.10.2026** apposita dichiarazione. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente può presentare una o più domande.

3. L'istanza può essere presentata anche da soggetto delegato.

4. Ricevuta l'istanza, L'ufficio IMU procede alla verifica della posizione debitoria del richiedente. All'esito dell'istruttoria comunica al debitore, **all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza**, l'accoglimento dell'istanza ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale e notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro **28.02.2027**.

6. Se l'importo dovuto è superiore a 200,00 euro è ammesso il pagamento rateale. La prima o unica rata deve essere versata entro il **28.02.2027**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima.

7. È consentito un numero massimo di 24 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 100,00.

8. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in tutte le sue parti, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.